

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI PAGAMENTO DEI TITOLI DI SOSTA TRAMITE APPLICAZIONI PER SMARTPHONE NEI COMUNI DI IMOLA E CASTEL SAN PIETRO TERME. CIG 7900519287

Numero contratto: 52/2019

TRA

- 1) AREA BLU SPA (c.f./ partita IVA 00828601203) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante" nella persona di _____, in qualità di _____;

E

- 2) _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore"

nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____;

(Oppure: il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" con sede in _____ composto da:

- _____ (capogruppo) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____;
- _____ (mandante) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____ come da mandato allegato.)

PREMESSO CHE

- *(eventuale)* Il contratto viene stipulato in pendenza dell'ottenimento della informazione prefettizia, trascorsi i 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011), si rinvia all'art. "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola". Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- *(eventuale)* Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza dell'ottenimento della informazione prefettizia, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011), si rinvia all'art. "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola". Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del

**area blu
spa**

Sede legale via Mentana 10, 40026 Imola (Bologna)
tel 0542 24762 fax 0542 24763

Sede via Poiano 11, 40026 Imola (Bologna)
tel 0542 642336 fax 0542 642144

C.F. e P.IVA n. 00828601203 - Numero REA BO-368007 - Capitale sociale € 7.097.440,68 i.v.

e-mail areablu@areablu.com - p.e.c. areablu@cert.areablu.com -
<http://www.areablu.com>

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

- l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 23 del presente contratto mediante _____ dell'importo di € _____;
- *(eventuale:* tale garanzia è stata ridotta, ai sensi dell'art. 103 che richiama l'art. 93 D. Lgs 50/2016, in quanto l'Esecutore ha presentato:
- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (riduzione del 50%)
- l'appaltatore ricade nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese oppure è un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (riduzione del 50%);
- o possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, (riduzione del 30%)
- o possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (riduzione del 20%)
- o Sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (riduzione del 15%)
- o possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (riduzione del 20%)
- o possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (riduzione del 30%).)
- *(in caso di avvalimento:* in sede di gara l'Esecutore si è avvalso di _____ (ausiliario) per i seguenti requisiti: _____. Ai sensi dell'art. 89 c. 5 D. Lgs 50/2016 (Codice) l'ausiliario è responsabile in solido con l'Esecutore nei confronti dell'Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 c. 9 Codice il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario, pena la risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 89 c. 9 Codice le comunicazioni inviate all'indirizzo dell'Esecutore si intendono effettuate anche all'ausiliario. Al presente contratto si allega il contratto di avvalimento.)
- *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016:* il Consorzio assegna l'esecuzione del contratto a _____.)
- *(nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti:* vista la procura conferita al legale rappresentante del capogruppo con atto in data _____ ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza;)
- *(eventuale* Prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore ha depositato all'Appaltante i seguenti contratti relativi a prestazioni rese in favore dell'Esecutore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c-bis) D. Lgs 50/2016: _____. Per essi sono state effettuate le verifiche previste all'art. 80 D. Lgs 50/2016.)

- L'Appaltatore ha versato il primo canone di compartecipazione ai costi di gestione di € 1.000,00 previsto all'art. 3 del capitolato tecnico con la seguente modalità: _____
- Dato atto che nella gara si sono classificati nei primi posti oltre al sottoscrittore del presente contratto anche _____

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di pagamento dei titoli di sosta tramite applicazioni per smartphone, da eseguire in appalto.

Le caratteristiche tecniche sono riportate nel capitolato tecnico in allegato che fa parte integrante del contratto

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di organismi di riscossione</i>	79940000-5	<i>P</i>	€ 70.000,00 (IVA esclusa)

Si precisa che il servizio non è affidato in esclusiva all'Esecutore; si rinvia all'art. 2.6 del capitolato tecnico.

Art. 2 - Quantitativo massimo e stima del contratto

Il valore dell'incasso annuo di Area Blu è stimato in circa € 1.800.000,00, comprensivo di quanto incassato tramite contante. Tale stima è effettuata in ragione dei valori storici, determinato al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, pertanto detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante. Pertanto l'ammontare dell'aggio complessivo annuo (tra tutti gli operatori) è stimato in € 70.000,00 (IVA esclusa) da suddividere secondo quanto effettivamente riscosso da cadauno.

La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo per l'Appaltante e, pertanto, le obbligazioni sorgeranno in seguito agli incassi da parte degli Utenti.

L'aggio è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

A seguito del ribasso offerto in sede di gara la percentuale dell'aggio, al netto del ribasso del ____% applicato sulla percentuale di aggio posta a base di gara pari al 6%, ammonta al ____%.

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di servizi che non comportano interferenza. Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.

ART. 3 - VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante; se l'Esecutore esegue variazioni o addizioni al progetto approvato senza essere preventivamente approvate dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. e) D. Lgs 50/2016 si considerano modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del medesimo articolo se di importo inferiore al 20% di ciascuna categoria di prestazione.

ART. 4 - QUALITÀ - PENALI

L'esecuzione del contratto deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Appaltante in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato tecnico in allegato, così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali indicate all'art. 13 del capitolato tecnico in allegato.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs 50/2016, DM 49/2018 e dal codice civile. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

Si applica l'art. 1 cc. 125 e seguenti L. 124/2017, per quanto pertinente.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza (art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute

pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi di urgenza, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di un anno a partire dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo agli stessi patti e condizioni per il periodo di 24 mesi (12+12), nel rispetto delle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il rinnovo verrà esercitato tramite comunicazione scritta dell'Appaltante, da inviare all'Esecutore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del presente.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve eseguire il contratto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura; in particolare deve eseguire il contratto rispettando i requisiti di legge per la sicurezza.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali previste nel capitolato tecnico in allegato, verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. Capitolato Tecnico;
- b. Polizze di garanzia previste nell'articolo "garanzie";
- c. Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara (Istanza di Manifestazione d'Interesse)

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste nel capitolato tecnico all'art. 7.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo mail: fatture@cert.areablu.com oppure all'indirizzo della sede operativa di Area Blu in Via Lambertini n. 6, e dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- **Numero del contratto 52/2019**
- **numero del CIG 7900519287**
- **estremi del C/C bancario e/o postale (codice IBAN) sul quale pagare la prestazione che dovrà essere uno tra quelli elencati nella comunicazione dei C/C dedicati.**

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in **formato elettronico**, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto - CODICE DESTINATARIO: ZNXNLOHW

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" (punto E del Decreto MEF pubblicato il 27.6.2017) per cui l'Appaltatore deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter).

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante, sono indicate nella apposita comunicazione del c/c dedicato. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

In occasione di ciascuna fattura verrà verificata la regolarità contributiva, accertata tramite il DOL (Durc on line) o altre modalità di legge.

Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi, avvalendosi della garanzia definitiva. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL 79/1997 convertito in Legge 140/1997.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., anche relativamente ad altri contratti.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e sulla sicurezza in generale, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
- 2) Ai sensi dell'art. 30 c. 4 D. Lgs 50/2016, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Esecutore anche in maniera prevalente.

- 3) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 5) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 6) L'Esecutore deve garantire la continuità del servizio. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.
- 7) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

L'Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Esecutore abbia usato, nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Esecutore si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente l'Appaltante.

Si richiama l'attenzione sull'art. 355 c.p. in merito all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

ART. 13 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Alle commesse date dall'Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983 nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011 e dall'art. 105 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18

giugno 1993, nonchè nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001.

d) Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 D. Lgs 50/2016 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'Esecutore comunica all'Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere nei locali. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Esecutore deve chiedere autorizzazione al subappalto all'Appaltante, alle condizioni previste all'art. 105 c. 4 D. Lgs 50/2016. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui all'art. 105 c. 7 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 c. 18 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

L'Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore.

L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato nei seguenti casi:

- il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante.
- In caso di inadempimento dell'Esecutore
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun pagamento, deve comunicare all'Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, unitamente all'accettazione del subappaltatore, e dimostrando anche la regolarità retributiva del subappaltatore. In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento e comporta una sospensione del termine per il pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008.

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AGGIO - COMMISSIONE

Nell'importo della Commissione sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente atto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione del servizio, e comunque di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

La percentuale resterà fissa e invariata per tutta la durata del contratto e suoi eventuali rinnovi.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'ESECUTORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs 50/2016.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
 - quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione del contratto;
 - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
- Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:
- a) l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge 136/2010);
 - b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
 - c) inadempimenti gravi in materia di sicurezza.
 - d) casi previsti nell'art. "Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale".

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla garanzia definitiva.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante.

E' facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 3 DL 95/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 L. 296/2006 con condizioni migliori rispetto al presente contratto.

ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. 488/1999.

È fatta salva la volontà di ciascuna Parte di voler recedere dal Contratto, che deve essere comunicata con atto scritto con un preavviso di almeno 90 gg, senza oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

ART. 18 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto riguarda l'Iva si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 19 - VICENDE SOGGETTIVE

Si applica quanto previsto nell'art. 48 D. Lgs 50/2016.

ART. 20 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D. Lgs 50/2016; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria l'Appaltante emette il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016, non oltre 40 giorni dal termine di durata del presente contratto, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

ART. 22 - GARANZIE

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016, l'Esecutore ha costituito la **garanzia definitiva**, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore o da lui non versate, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è del 10% dell'importo stimato della commissione (€ 70.000,00); in caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM 31/2018, presentando la sola Scheda tecnica.

Considerato che non ci sono pagamenti intermedi non si applica l'art. 103 c. 5 D. Lgs 50/2016. La garanzia sarà svincolata alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) e verso prestatori di lavori (RCO). Devono essere considerati "terzi":

- i dipendenti dell'Appaltante
- altre imprese che operano contemporaneamente nei luoghi oggetto del presente contratto.

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante.

Art. 23 - TUTELA DEI DATI

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi. L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 24 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AREA BLU SPA Via Mentana n. 10

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

Il trattamento viene svolto nel rispetto delle misure minime di sicurezza, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Vengono periodicamente effettuati dei back up di dati conservati con i medesimi criteri di sicurezza.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE: dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino alle necessità di comprovare la procedura di gara, e successivamente per la esecuzione del contratto

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI: dichiarazione del concorrente alla procedura di affidamento del contratto pubblico e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.)

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali in relazione al soggetto partecipante alla gara ed eventualmente divenuto Esecutore.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Appaltante Trasparente.

Art. 25 - Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità, sottoscritta il 9 marzo 2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito www.comune.imola.bo.it, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare è tenuta *alla osservanza rigorosa della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente, e alla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 L. 136/2010.*

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lettera a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto,

sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice dei Contratti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Area Blu ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'Appaltante dell'impresa e al direttore tecnico.

Area Blu S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Carmelo Bonaccorso

L'Esecutore

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Rifiuto del servizio - Acquisto in danno

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Verifica di conformità

L'Esecutore
